

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.
(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

1. PREMESSA:

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi da 27 a 29 della L. 24.12.2007 n. 244 e dall'art. 1 comma 569 della L. 23.12.2013 n. 147, detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 612 della citata legge ha disposto al primo periodo che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate dovevano a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al sensi del sopra citato comma 612, secondo periodo, il Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie del nostro Ente è stato approvato con decreto del Sindaco prot. 3107/IV del 24.07.2015, e successivamente trasmesso alla Corte dei Conti Trentino Alto Adige, Sez. Regionale di Controllo di Trento, con ns. lettera inviata a/m PEC in data 28.07.2015, ns. prot. 3147 oltre che pubblicato sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente>enti controllati>società partecipate.

Il sopra citato comma 612, terzo periodo, ha disposto altresì che entro il 31 marzo 2016 gli organi di cui al primo periodo predisponessero una relazione sui risultati conseguiti, che va trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

2. CONTENUTI DEL PIANO:

2.1 RICOGNIZIONE SOCIETÀ:

Il piano individuava le seguenti società/partecipazioni detenute dall'Ente:

1. 2,980% in **Noce Servizio Energia s.p.a. in liquidazione**, con sede a Cles avente per oggetto attività connesse alla distribuzione dell'energia elettrica;
2. 0,0121% in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di accertamento e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche della Comunità;
3. 0,012% in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, con sede a Trento ed avente per oggetto l'esercizio dei servizi di Trasporto pubblico urbano, urbano turistico ed extraurbano in Provincia di Trento;
4. 0,011% in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica avente per oggetto la gestione del sistema informativo Elettronico provinciale;
5. 0,418% nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
6. 0,9615% in **Azienda Per il Turismo Dolomiti Brenta**, società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al

capitale sociale raggiunge la quota del 30%. Per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo Dolomiti Brenta, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007.

7. 0,0094 in **Trentino Trasporti s.p.a.** avente per oggetto la gestione del patrimonio funzionale ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

8. 0,001% in **Dolomiti Energia s.p.a.**, avente per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti e servizi nei settori energetico, ecologico e delle telecomunicazioni;

9. 52,6182% in **Parco Faunistico di Spormaggiore** società mista pubblico-privata avente ad oggetto il servizio pubblico locale costituito dall'attività di gestione e di completamento infrastrutturale del parco faunistico di Spormaggiore;

10. 1,76% **Azienda speciale per l'igiene ambientale in sigla ASIA** avente per oggetto la gestione del servizio di igiene ambientale;

11. 30,5% **Consorzio Forestale di Andalo** consorzio obbligatorio per la vigilanza boschiva sul territorio degli enti facenti parte del consorzio (Andalo, Cavedago, Molveno e Spormaggiore);

12. 0,78% **Consorzio dei comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige** avente la finalità di favorire il progresso economico e sociale della popolazione residente nei comuni che ne fanno parte. Più specificamente la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo del sovraccanone derivante dallo sfruttamento delle acque del proprio territorio in funzione della produzione di energia elettrica;

Si precisa che il Consorzio Forestale di Andalo e ed il Consorzio BIM Adige Trento non sottostanno all'applicazione delle norme in esame.

Con riferimento a quanto sopra, si precisa altresì che la situazione al 31.12.2015 è immutata.

2.2 AZIONI PREVISTE DAL PIANO:

Il Piano prevedeva:

- A.) il **mantenimento** delle partecipazioni nella Azienda speciale per l'igiene ambientale in sigla ASIA (sub 8) e in Dolomiti energia S.p.a. (sub 10) in quanto ritenute indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ex articolo 1 comma 611, lett. a) della L. 190/2014;
- B.) **nessuna azione di contenimento di costi di funzionamento** delle società partecipate quali Trentino Riscossioni S.p.a. (sub 2), Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. sub 3), Informatica Trentina S.p.a. (sub 4), Trentino Trasporti S.p.a. (sub 7), trattandosi di società interamente pubbliche, di cui il Comune detiene una piccolissima quota, oltretutto ottenuta gratuitamente; si tratta di "società di sistema" della Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali.
- C.) **nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento** della società Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.(sub 5), ai sensi dell'art. 1bis, lett. f), della L.P. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive non si applicano a tale società.
- D.) **Nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento** dell'Azienda per il Turismo Dolomiti Brenta (sub 6) in quanto l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno

di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007; si tratta di una società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share". La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle. Pertanto si ritiene non possibile, da parte dell'amministrazione partecipante per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

- E.) Le politiche di efficientamento e di contenimento dei costi** di funzionamento della società partecipata Parco Faunistico di Spormaggiore (sub 9), come da Relazione tecnica allegata al Piano e successivamente trasmessa alla Società.
- F.) Dismissione della partecipazione** della Società Noce Energia Servizi s.p.a. a seguito della delibera dell'assemblea del 16.01.2015 che la pone di liquidazione, nominando liquidatore il rag. Giulio Zanoni.

3. RISULTATI CONSEGUITI

Per quanto riguarda la lett. E) (politiche di efficientamento e contenimento dei costi di funzionamento della società Parco Faunistico di Spormaggiore), la società era tenuta a trasmettere apposito report a dimostrazione dell'avvenuto rispetto degli indirizzi.

Con nota dd. 29.03.2016, acquisita ai nostri atti sub. prot. n. 1177 del 30.03.2016, la società ha prodotto il sopra richiesto report (allegato), dal quale emerge che la Società ha posto in essere nel corso del 2015 le azioni richieste dagli Enti soci volte a ridurre e razionalizzare le spese, adottando altresì indirizzi gestionali strutturali per il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla più volte citata legge 190/2014.

Si demanda pertanto al report aziendale allegato alla presente per ogni specificazione e dettaglio delle azioni attuate e documentazione di risparmi.

Spormaggiore, 31 marzo 2016

IL SINDACO
Mirco Romagnoli



